



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Antonio De Troia
CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa,
REFENDARIO: avv. Benedetta Cossu (relatore)

**Deliberazione del 7 maggio 2009. Motivato avviso avente ad
oggetto gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.
335 del 2008.**

* * * * *

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive
modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia
Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia
di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive

modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.PI./2004 e n. 5/Sez.PI./2004 ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n. 4/Sez.PI./2004, come modificata dalla deliberazione 19/Sez.PI./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione 27/Sez.PI./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5 del 26 febbraio 2008 relativa alla composizione dei collegi della Sezione;

VISTA la richiesta di motivato avviso avanzata dal Presidente del Consorzio Depurazione Laguna spa, con nota n. 1610 del 6 marzo 2009, acquisita il 9 marzo 2009 al n. 1148 del protocollo della Sezione volta a conoscere gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008;

VISTA la richiesta di regolarizzazione formulata dalla Sezione con nota del 17 aprile 2009, prot. N. 463/Segr. AA. GG.;

VISTE le dichiarazioni aggiuntive prodotte dal Presidente del Consorzio depurazione Laguna spa ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere, con note n. 2815 del 29 aprile 2009, acquisita il 30 aprile 2009 al n. 2109 del protocollo della Sezione e n. 2939 del 6 maggio 2009 acquisita al protocollo della Sezione il 7 maggio 2009 al n. 2326;

VISTO lo Statuto del Consorzio Depurazione Laguna spa, in particolare gli articoli 3, 5 e 24 *bis* (diritto di controllo degli enti locali soci);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 15/2009 con la quale, ai sensi dell'art.12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta di motivato avviso formulata dal Consorzio Depurazione Laguna spa, la questione è stata deferita all'attuale II Collegio ed è stato individuato l'avv. Benedetta Cossu quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;

VISTA l'ordinanza n. 16/2009 con la quale è stato convocato il II° Collegio per il giorno 7 maggio 2009 alle ore 12.00 presso la sede della Sezione per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

UDITO nella Camera di consiglio del 7 maggio 2009 il relatore Avv. Benedetta Cossu;

Premesso

Con la nota indicata in epigrafe il Consorzio Depurazione Laguna spa - società per azioni a partecipazione totalitaria di enti locali, al quale è stata affidata, tra le altre, la gestione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di numerosi Comuni della Bassa Friulana e le connesse funzioni di accertamento di tariffe, canoni diritti

di fognatura e depurazione, riscossione e gestione del contenzioso - ha formulato alla Sezione una serie di quesiti volti a conoscere gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e, conseguentemente, dell'articolo 155, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nella parte in cui prevedevano che *"la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti <<anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati o questi siano temporaneamente inattivi>>"*.

Riconoscendo alla tariffa per il servizio idrico integrato la natura giuridica di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni di legge che imponevano il pagamento dell'intera tariffa, comprendente anche la quota per il servizio di depurazione, nonostante tale parte del servizio non venisse svolta dal gestore o per mancanza degli impianti di depurazione o per la loro inattività.

Sulla base di tali premesse, il Consorzio intende conoscere l'avviso della Sezione su una pluralità di questioni che possono essere così sintetizzate.

Con un primo gruppo di quesiti (lett. a e relative sottovoci) si chiede di conoscere se le modalità di riscossione coattiva della tariffa per il servizio di depurazione sino ad oggi adottate dal Consorzio (invio della fattura con richiesta di pagamento, sollecito a mezzo posta

ordinaria, ingiunzione di pagamento inoltrata a mezzo raccomandata A/R con indicazione del termine per il ricorso giurisdizionale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale; iscrizione a ruolo e successiva emissione della cartella esattoriale), possono essere ancora adottate a seguito della attribuzione, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale, alla suddetta tariffa della natura giuridica di corrispettivo di prestazione contrattuali, e non più di tributo.

Con un secondo gruppo di quesiti (lett. b, c, d) si chiede di conoscere quali siano le conseguenze circa la mancata tempestiva impugnazione delle ingiunzioni di pagamento da parte dei loro destinatari, se cioè possano essere considerati atti inoppugnabili e, per tale ragione, possano resistere alla sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità della legge.

Infine, con un terzo gruppo di quesiti (lett. e, f, g, h) il Consorzio chiede come debbano essere trattate le istanze di rimborso provenienti da soggetti che, avendo pagato l'intera tariffa per il servizio idrico, potranno chiedere la restituzione della quota non dovuta (quella relativa al servizio di depurazione). In particolare, si chiede di conoscere se debbano essere accolte le istanze di rimborso avanzate da soggetti che, pur essendo allacciati alla rete fognaria, non sono attualmente collegati all'impianto di depurazione, potendo il suddetto allaccio essere effettuato a seguito di successivi lavori di implementazione della rete fognaria; quale sia il termine di prescrizione o di decadenza da applicare alle domande di rimborso; quali siano gli effetti delle disposizioni in materia di servizio idrico

integrato contenute nell'articolo 8 *sexies*, 2 comma, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.

E' opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, diversamente dalle richieste di parere rivolte alle altre Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (rispetto alle quali la disposizione di riferimento è quella contenuta nell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003) trovano il loro fondamento nell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti ne verificano preliminarmente l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva si osserva che, mentre per le altre Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti valgono le disposizioni contenute nell'articolo 7,

comma 8, della legge n. 131 del 2003¹, la Sezione Plenaria di questa Sezione, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004, ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati a rivolgere istanze di motivato avviso, ha precisato che l'ambito soggettivo della attività consultiva espletabile dalla Sezione del Friuli Venezia Giulia è determinato dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2003, n. 125 che individua le amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione. Tali amministrazioni, per espressa disposizione legislativa, sono costituite dalla regione e dai suoi enti strumentali, dagli enti locali territoriali e loro enti strumentali, dalle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Ciò premesso, la Sezione ritiene di dover procedere, nel caso di specie e sulla base delle disposizioni che regolano la propria attività consultiva così come interpretate dalla Sezione Plenaria, ad un particolare disamina del profilo dell'ammissibilità soggettiva provenendo la richiesta di parere non da un ente pubblico territoriale, ma da una società per azioni a totale partecipazione pubblica.

Limitandosi all'interpretazione del significato da attribuire all'ente strumentale dell'ente locale, è necessario verificare se il Consorzio Depurazione Laguna spa, società totalmente partecipata da Enti locali, possa essere considerato quale ente strumentale degli enti locali che ne detengono il capitale sociale.

¹ Tale disposizione attribuisce la legittimazione a formulare richieste di parere in materia di contabilità pubblica alla Regione, e, per il tramite del Consiglio delle Autonomie, se istituito, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane.

Tra i criteri di classificazione degli enti pubblici, quello che distingue gli enti in relazione al tipo di rapporto instaurato con l'ente territoriale di riferimento, è quello che contrappone gli enti autarchici agli enti strumentali.

Mentre i primi sono quelli dotati di un'accentuata autonomia di tipo istituzionale o funzionale, i secondi sono gli enti, che, pur essendo persone giuridiche, svolgono, con una limitata autonomia operativa, attività di pertinenza e di esclusivo interesse dell'ente di riferimento.

Alla luce di tale definizione, la Sezione osserva che, se tradizionalmente, nell'ambito della categoria dell'ente strumentale dell'ente locale, venivano ricomprese le aziende speciali e/o municipalizzate e le istituzioni, una sua più attuale definizione deve tenere conto anche della diffusa utilizzazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di modelli organizzativi di tipo societario, ai quali viene affidato lo svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività istituzionali. Si osserva in proposito che la forma societaria rivestita da una persona giuridica non costituisce condizione ostativa a che possa essere considerata quale ente strumentale di un altro ente di riferimento (sul punto si rinvia a Corte Costituzionale 19 dicembre 2003, n. 363).

Si ritiene, in altri termini, di poter affermare che, nell'ambito della categoria di ente strumentale dell'ente locale, possa essere ricondotta, tra gli organismi societari che un ente pubblico può costituire, unicamente la cd. società in *house*, alla quale, in virtù del rapporto di delegazione interorganica, viene affidato, in via diretta,

senza il previo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, lo svolgimento di attività e servizi di pertinenza dell'ente di riferimento.

Ciò posto, e, giova ribadire, ai limitati fini dell'esercizio dell'attività consultiva espletabile da questa Sezione, è necessario verificare se il Consorzio Depurazione Laguna spa possa essere qualificato come una società *in house* degli Enti locali che lo hanno costituito e che ne detengono per intero il capitale sociale, in quanto, solo nella suddetta ipotesi, la richiesta di parere potrà essere considerata ammissibile.

Tale verifica deve essere condotta, attraverso l'esame delle disposizioni statutarie, sulla base della previsione normativa contenuta nell'articolo 113, 5 comma, lett. c) del Tuel, che individua le condizioni necessarie affinché l'affidamento diretto del servizio alla società *in house* possa essere ritenuto legittimo.

Tali condizioni sono costituite dalla circostanza che il capitale sociale sia interamente pubblico, che l'ente o gli enti di riferimento esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società svolga la parte più importante della propria attività in favore dell'ente e/o degli enti che la controllano.

Come recentemente precisato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nella decisione dell'Adunanza Plenaria n. 1 del 2008, la sussistenza del controllo analogo deve essere esclusa in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato, essendo necessario che l'ente affidatario detenga interamente il capitale sociale. La partecipazione pubblica totalitaria è condizione

necessaria ma non sufficiente per l'esercizio del controllo analogo, essendo necessari ulteriori strumenti di tutela dell'ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile.

Si è, pertanto, ritenuto necessario verificare che lo Statuto societario non consenta l'alienazione, neppure minoritaria, del capitale sociale a soggetti privati (in quanto l'apertura del pacchetto azionario a terzi svelerebbe la vocazione commerciale della società che mal si concilierebbe con la possibilità di esercitare un reale controllo sul soggetto affidatario del servizio), non attribuisca agli organi sociali rilevanti poteri gestionali, che devono essere affidati all'ente pubblico controllante, non consenta un ampliamento dell'oggetto sociale tale da far assumere alla società una vocazione di tipo commerciale ed un'espansione territoriale dell'attività della società al territorio nazionale o quello estero.

Ciò premesso la Sezione ritiene che dall'analisi delle disposizioni statutarie – in particolare dall'articolo 3 (oggetto sociale), 5 (il capitale sociale è interamente pubblico e la sua eventuale cessione deve avvenire unicamente in favore di enti locali) e 24 *bis* (che disciplina le forme di controllo che gli enti locali soci esercitano nei confronti della società, anche mediante la istituzione di un organo, il Coordinamento dei Soci, al quale vengono trasmessi da parte degli organi sociali una serie di atti, tra i quali anche il bilancio di esercizio) - il Consorzio Depurazione Laguna spa possa essere qualificata come una società *in house*, legittimata, in quanto ente strumentale degli enti locali che ne detengono il capitale sociale, a rivolgere alla Sezione

regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia la richiesta di motivato avviso in esame.

Quanto all'ammissibilità oggettiva la Sezione osserva che l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, circoscrive i pareri che questa Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione Regionale per il Friuli Venezia Giulia, nella delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, che fissa i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso, ha precisato che *"le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo"*.

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva delle richieste di motivato avviso costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei Conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;

- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;

- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o se esistente, agli uffici di controllo interno.

Ciò premesso, la Sezione ritiene che, dei quesiti oggetto della richiesta di parere, rientrino nell'ambito della contabilità pubblica sia quello relativo alle modalità riscossione coattiva della tariffa per il servizio di depurazione (lett. a della richiesta di parere e relative sottovoci) in quanto si tratta di una questione attinente la gestione di un'entrata, sia quelli relativi alle istanze di rimborso di cui alle lettere e, f, g, h per le evidenti ricadute gestionali e finanziarie che andranno a gravare sul bilancio sociale.

Devono invece essere dichiarati inammissibili, i quesiti di cui alle lettere b, c, d, della richiesta di motivato avviso con i quali si chiede di conoscere quali siano le conseguenze circa la mancata tempestiva impugnazione delle ingiunzioni di pagamento da parte dei loro destinatari, se cioè possano essere considerati atti inoppugnabili e, per tale ragione, possano resistere alla sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità della legge sia per la considerazione che non si tratta di materia di contabilità pubblica sia in quanto eventuali indicazioni in merito potrebbero interferire con l'esercizio di attività giurisdizionale svolta dal giudice naturale.

Le questioni ritenute ammissibili rivestono carattere generale, essendo rivolte ad ottenere indicazioni, utili anche ad enti diversi dal richiedente, sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.

335 del 2008, non interferiscono con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con un giudizio civile o amministrativo pendente, né risulta essere pendente analoga richiesta di parere rivolta ad altra autorità o organismo pubblico avendo il Consorzio dichiarato che né l'Autorità d'Ambito Centrale del Friuli, né il CO.VI.RI., o altro organismo pubblico, hanno dato risposta alla richiesta di parere precedentemente formulata.

La richiesta di parere è, nei limiti soggettivi ed oggettivi sopra indicati, ammissibile e può essere esaminata

Nel Merito

1. Con il primo gruppo di quesiti il Consorzio Depurazione Laguna spa ha chiesto alla Sezione di conoscere se le modalità di riscossione della tariffa per il servizio idrico integrato sino ad oggi adottate (invio della fattura con richiesta di pagamento, sollecito di pagamento a mezzo posta ordinaria, ingiunzione di pagamento inoltrata a mezzo raccomandata A/R con indicazione del termine per il ricorso giurisdizionale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale; iscrizione a ruolo e successiva emissione della cartella esattoriale), possono essere utilizzate a seguito della attribuzione, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, alla suddetta tariffa della natura giuridica di corrispettivo di prestazione contrattuali, e non più di tributo.

Più specificamente, il Consorzio intende sapere se è corretta l'utilizzazione dell'ingiunzione di pagamento, se non è più necessaria l'utilizzazione del visto pretorile, se l'ingiunzione possa essere portata

a conoscenza del destinatario non mediante lo strumento della notifica, ma mediante lo strumento della raccomandata postale.

Ribadendo che i quesiti in esame sono ammissibili sotto il profilo oggettivo in quanto volti a conoscere la correttezza delle modalità di riscossione di un'entrata patrimoniale dell'ente locale da parte di un soggetto cui è affidata la gestione del servizio idrico integrato e le relative funzioni di accertamento, riscossione e gestione del contenzioso, la Sezione osserva preliminarmente che la suddetta tariffa (comprendente i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione delle acque reflue) ha natura di entrata patrimoniale e, se fosse un'entrata dell'ente locale, dovrebbe essere iscritta nel bilancio comunale al titolo III, quale entrata extratributaria, trattandosi specificamente di entrata di provento derivante dall'esercizio di servizi pubblici².

Quanto alle modalità di riscossione dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni - sino all'abrogazione del comma 6 dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 disposta dall'articolo 1, comma 224, l. 24 dicembre 2007, n. 244 - era prevista l'utilizzazione sia della riscossione mediante ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 (nell'ipotesi di riscossione affidata ai concessionari) sia la procedura speciale dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del

² Il DPR 31.1.1996, n. 194 distingue le entrate extratributarie in cinque categorie secondo la loro natura:
proventi da servizi pubblici;
proventi da beni dell'ente;
interessi su anticipazioni e crediti;
utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società;
proventi diversi.

1910 (nell'ipotesi in cui la riscossione fosse svolta in proprio dall'ente locale o affidata ad altri soggetti).

Successivamente l'articolo 4, comma 2 *sexies*, d.l. 24 settembre 2002, n. 209 convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 265 ha previsto come sistema unico di riscossione coattiva sia per i comuni, sia per i concessionari la riscossione coattiva mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al titolo II del DPR n. 602 del 1973.

A ciò, si aggiunga inoltre che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337), la riscossione coattiva della tariffa per il servizio idrico integrato *"può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari"*.

Dal complesso delle disposizioni sin qui indicate si ricava che, qualora l'accertamento e la riscossione di corrispettivi di competenza di un ente locale, siano affidate, come nella specie, a società *in house*, in alternativa alle procedure ordinarie di tipo civilistico, è possibile utilizzare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo secondo la disciplina di cui al titolo II del DPR 602 del 1973, ma non più lo strumento dell'ingiunzione fiscale (cfr. articolo 4, comma 2 *sexies*, d.l. 209 del 2002).

E' pur vero che la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, avendo attribuito alla tariffa del servizio idrico integrato natura di corrispettivo e non più di tributo, ha affermato (punto n.

6.1. della parte in diritto), *"l'inapplicabilità alla tariffa del servizio idrico integrato (...) di quelle modalità di riscossione mediante ruolo che sono tipiche (anche se non esclusive) dei prelievi tributari"*.

Pur tuttavia la Sezione ritiene che, non essendo state le modalità di riscossione coattiva della tariffa in esame l'oggetto principale del giudizio di legittimità costituzionale e non avendo la Corte Costituzionale, per imperscrutabili ragioni, ritenuto di dover estendere, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche all'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1997, è legittimo l'utilizzo da parte del gestore del servizio idrico integrato dello strumento della riscossione mediante ruolo.

Si osserva, infine, che il semplice sospetto circa l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge, come, nel caso di specie, sembra derivare dall'inciso sopra riportato della sentenza della Corte Costituzionale, non esonera l'amministrazione, o da chi per essa, dall'obbligo di applicarla sino a che non intervenga una sua abrogazione.

2. Con il terzo gruppo di quesiti (lett. e, f, g, h) il Consorzio chiede come debbano essere trattate le istanze di rimborso provenienti da soggetti che, avendo pagato l'intera tariffa per il servizio idrico integrato, chiederanno la restituzione della quota non dovuta (quella relativa al servizio di depurazione).

In particolare, si chiede di conoscere se debbano essere accolte le istanze di rimborso avanzate da soggetti che, pur essendo allacciati

alla rete fognaria, non sono attualmente collegati all'impianto di depurazione, potendo il suddetto allaccio essere effettuato a seguito di successivi lavori di implementazione della rete fognaria; quale sia il termine di prescrizione o di decadenza da applicare alle domande di rimborso; quali siano gli effetti delle disposizioni in materia di servizio idrico integrato contenute nell'articolo 8, *sexies*, 2 comma, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Rileva nuovamente la Sezione che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2008, avendo attribuito alla tariffa per il servizio idrico integrato natura di corrispettivo e non di tributo, ha espunto dall'ordinamento le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (cd. legge Galli) e, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, ultimo periodo, l. 53 del 1987, dell'articolo 155, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Sulla base della previsione contenuta nell'articolo 136 Cost., le disposizioni di legge dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e, pertanto, le quote di tariffa per il servizio di depurazione riscosse dal Consorzio, non essendo più dovute, dovranno essere restituite, determinandosi una fattispecie di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).

L'efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale trova il suo limite nel principio costantemente affermato dalla giurisprudenza civile (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2000 n.6486; Id., sez. III, del 28 luglio 1997, n. 7057; Id., sez. III, 27

giugno 2008 n. 17476) delle situazioni giuridiche divenute irrevocabili per effetto di eventi cui l'ordinamento riconosce idonei a produrre tale effetto (cd. "rapporti esauriti"), quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo inoppugnabile, la prescrizione e la decadenza.

Sulla base di tali principi, la Sezione ritiene, quanto alla individuazione delle istanze di rimborso da accogliere, che possa essere seguito come principio di carattere generale quello secondo il quale la quota del servizio di depurazione è dovuta solo se è stata resa da parte del gestore del servizio la relativa controprestazione. Ne deriva, pertanto, che nelle fattispecie di cui alle lettere e) e g) della richiesta di parere, non sembra che la quota parte della tariffa per il servizio idrico integrato sia dovuta in quanto, seppur per motivi diversi dalla mancanza dell'impianto di depurazione o per la sua inattività, il servizio di depurazione non è stato svolto.

Quanto poi alla natura giuridica del termine di prescrizione da applicare alle istanze di rimborso, si osserva che, trovando titolo le suddette istanze nel diritto di ripetere le somme indebitamente versate (art. 2033 c.c.), è applicabile il termine ordinario decennale di cui all'articolo 2946 c.c., il cui *dies a quo* decorre dal giorno del pagamento e non dal giorno di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (sul punto, Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2000, n. 6486).

Il Consorzio chiede, infine di conoscere quali siano gli effetti delle disposizioni in materia di servizio idrico integrato introdotte

dall'articolo 8 *sexies*, 2 comma, d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 13.

Tale disposizione, al secondo comma, prevede che *“In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. (omissis). L'importo da restituire è individuato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive autorità d'Ambito”*.

Ad avviso della Sezione il legislatore, impregiudicati il diritto alla ripetizione della quota per il servizio di depurazione indebitamente versata dagli utenti ed i limiti temporali per i quali permane tale diritto, mediante la citata disposizione, ha voluto introdurre, per un verso, l'obbligo dell'ente di provvedere direttamente alla restituzione delle quote di tariffa non dovute, per l'altro, oltre alla possibile restituzione in forma rateizzata entro il termine massimo di cinque anni, un differimento temporale al 1 ottobre 2009 del termine di adempimento dell'obbligazione restitutoria, probabilmente dovuto ad esigenze di reperimento delle risorse necessarie, ed un ulteriore differimento temporale (120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge) per la determinazione dell'esatto ammontare degli importi delle somme da restituire da parte delle Autorità d'Ambito.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

ORDINA

Alla Segreteria di procedere all'immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione al Presidente del Consorzio Depurazione Laguna spa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2009.

Il relatore

f.to Benedetta Cossu

Il Presidente

f.to Antonio De Troia

Depositata in segreteria l'8 maggio 2009

p. Il Dirigente

f.to dott. Vitangelo Pesce